

**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SOMMINISTRAZIONE CIBO, ACCOGLIENZA E DI RENDICONTAZIONE DEGLI ANIMALI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE “MARIUCCIA BONO” DI VIA VALLETTA FOGLIANO N.100, VIGEVANO. PERIODO: 01/05/2021 - /30/04/2024
CIG 86535818F1.**

1. Oggetto dell’appalto

1.1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi integrati per la gestione del canile municipale “Mariuccia Bono “ di Vigevano.

La gestione di detto servizio consiste nel complesso di attività dettagliatamente specificate all’art. 3 del Capitolato e che hanno il fine di conseguire efficaci ed efficienti risultati nel rispetto delle normative in materia di sanità pubblica e veterinaria. In particolare:

- (i) pulizia quotidiana delle celle, delle aree comuni e dei locali, rimozione almeno due volte al giorno delle deiezioni presenti all’interno delle celle, taglio periodico dell’erba nelle aree antistanti il canile e nella zona adibita a sgambamento e confezionamento delle carcasse degli animali secondo la vigente normativa regionale per lo smaltimento. **(Servizio Pulizie).**
- (ii) somministrare cibo e acqua fresca, riordino degli alimenti, delle ciotole, della utensileria, igiene e pulizia degli animali, rendicontazione mensile della presenza degli animali, accoglienza degli animali e assistenza al veterinario **(Altri Servizi).**

2. Prestazioni oggetto dell’appalto, valore dell’appalto, base d’asta, anticipazione e clausola sociale

2.1. L’Appalto ha valore complessivo pari ad Euro 516.792,00= (Euro cinquecentosedicimilasettecentonovantadue/00), oltre IVA nella misura di legge se dovuta, per tutta la durata indicata al successivo punto 4.1 e comprensivo dell’eventuale proroga di 6 mesi. In dettaglio:

- (i) il Servizio Pulizie ha valore complessivo pari ad Euro 310.075,00= (trecentodiecimilazero settantacinque/00), oltre IVA nella misura di legge se dovuta;
- (ii) Gli Altri Servizi hanno valore complessivo pari ad Euro 206.717,00= (duecentoseimilasettecentodiciassette/00), oltre IVA nella misura di legge se dovuta.
- (iii) Gli oneri della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, sono determinati in complessivi Euro 1.540,00= (millecinquecentoquaranta/00) oltre IVA.

2.2. Tenuto conto dei valori sopra indicati, relativi alle attività riportate al precedente punto 1., oltre che della rilevanza delle attività oggetto del Servizio Pulizie rispetto all’attività svolta dalla stazione appaltante, i servizi oggetto dell’Appalto, anche ai fini della costituzione di

eventuali raggruppamenti di tipo verticale tra operatori economici, sono suddivisi come segue:

| Servizio Principale | Servizi Secondari |
|---------------------|-------------------|
| Servizio Pulizie | Servizi Vari |

2.3. L'importo complessivo a base di gara, comprensivo dell'eventuale proroga di 6 mesi e al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso, è pari ad Euro 516.792,00= (Euro cinquecentosedicimilasettecentonovantadue/00). Si segnala che il costo della manodopera viene stimato, per tutta la durata dell'appalto, in Euro 421.490,00= (quattrocentoventunomilaquattrocentonovanta/00). Tale dato è stato determinato sulla scorta delle disposizioni di legge e in applicazione del CCNL per i dipendenti da cooperative sociali. L'esplicitazione del costo della manodopera è solo ed esclusivamente una indicazione. Inoltre, si puntualizza altresì che gli operatori economici possono applicare il CCNL che ritengono adeguato alla propria organizzazione di impresa, purché, ovviamente, detto CCNL sia stato stipulato da organizzazioni maggiormente rappresentative e che l'oggetto del CCNL copra integralmente le prestazioni oggetto del presente affidamento.

2.4. Il pagamento del corrispettivo, nonché l'erogazione dell'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 sono aspetti regolati nel Capitolato a cui si rinvia.

2.5. L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.

2.6. All'appalto in oggetto si applica la disciplina prevista dall'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 13/2019 in tema di c.d. clausola sociale. Di conseguenza, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto, al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nelle gestioni in corso di esecuzione, all'assorbimento del personale utilizzato dall'appaltatore uscente nella misura e nei limiti in cui tale riassorbimento sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario.

Sul punto, alla luce di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 13/2019, i concorrenti dovranno presentare, unitamente all'offerta, un piano di assorbimento (che tenga conto delle attività oggetto di affidamento e l'organizzazione del concorrente), funzionale ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa (come parametro di riferimento si consideri la media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento) e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Ai fini della strutturazione del piano di riassorbimento, si riportano nell'Allegato al Capitolato Speciale, i dati relativi al personale del gestore uscente (numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente).

Si precisa che il piano di assorbimento non rientra tra gli elementi di valutazione delle offerte, come precisato da ANAC nella relazione illustrativa alle Linee Guida n. 13.

Resta inteso che qualora l'operatore economico concorrente applicasse un CCNL di settore di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2015 che preveda già una clausola sociale, nel piano di assorbimento dovrà essere data evidenza di tale circostanza e delle modalità concrete attraverso le quali detta clausola verrà applicata rispetto all'appalto in questione.

Si ricorda che la mancata presentazione del piano di assorbimento, anche a valle del soccorso istruttorio, verrà considerato alla stregua di mancata accettazione della clausola sociale, con conseguente inammissibilità dell'offerta in quanto, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC, l'offerta risulterebbe da considerare condizionata.

3. Amministrazione aggiudicatrice e centrale di committenza

3.1. Denominazione della Stazione Appaltante: Azienda Speciale Multiservizi Vigevano

Indirizzo: Via Bramante n. 4, 27029 Vigevano (PV)

Telefono: +39 0381 23709 Fax: +39 0381 691781

Profilo del Committente: www.asmv.it

PEC: amministrazione@pec.asmv.it

Email: info@asmv.it

RUP: dott. Andrea Deplano.

3.2. La presente procedura di gara viene gestita dalla Centrale di Committenza – Comune di Garlasco per l'Azienda Speciale Multiservizi Vigevano, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

Denominazione della Centrale di Committenza: Centrale di Committenza Garlasco

Indirizzo: Piazza Repubblica n. 11 – 27026 Garlasco (PV)

Telefono: 0382825254 Fax: 0382823040

Profilo del Committente: www.comune.garlasco.pv.it

PEC: protocollo@pec.comune.garlasco.pv.it

Email: cdc@comune.garlasco.pv.it

RUP: dott. Fabio Mario Scevola.

Formattato: Italiano (Italia)

Codice campo modificato

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

4. Tempo per l'esecuzione dell'attività oggetto del presente Disciplinare

4.1. L'Appalto ha durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla stipula del Contratto o dal verbale di consegna anticipata del servizio, nel caso in cui ne ricorrano gli estremi.

4.2. Indicativamente, ed al solo fine di predeterminare per gli offerenti, in fase di gara, gli oneri dell'appalto, l'inizio del servizio è stimato al 1/05/2021.

4.3. Alla scadenza del periodo di durata di cui al punto 4.1 che precede, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, il Contratto potrà essere prorogato, agli stessi patti, prezzi e condizioni, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, che si stima in sei mesi. Detta proroga opererà senza che l'Appaltatore possa pretendere, in aggiunta al prezzo vigente al termine del Contratto, indennizzo o riconoscimenti di qualsiasi genere o natura.

5. Luogo di espletamento dell'Appalto

Il Servizio verrà effettuato presso il canile municipale "Mariuccia Bono" sito in via Valletta Fogliano n.100 – Vigevano.

6. Soggetti ammessi a presentare offerta

6.1. Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 del Codice.

6.2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

6.3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

6.4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

6.5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

6.6. I consorzi stabili, ove il contratto sia eseguito da imprese consorziate e non direttamente dal consorzio, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto potrà trovare applicazione l'articolo 353 del codice penale.

6.7. Nel caso di consorzi stabili, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione, salvo il caso previsto dall'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. a-bis), del D.L. n. 76/2020. In tal caso, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

6.8. Le aggregazioni aderenti al contratto di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- (i)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- (ii)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le

imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- (iii) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

6.9. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

6.10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

6.11. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

6.12. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6.13. Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, è consentita la partecipazione alla gara ancorché gli stessi non siano ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

6.14. Per il caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, dovranno in ogni caso essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

6.15. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis 19-ter del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

7. Requisiti di ordine generale e di idoneità per l'ammissione alla selezione

7.1. Gli operatori economici interessati, per poter essere ammessi alla selezione, dovranno dichiarare:

- (i) di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- (ii) di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, ove applicabile, ovvero di essere iscritti in appositi albi o registri, secondo la disciplina dello Stato, diverso dall'Italia, in cui detti operatori sono stabiliti;
- (iii) relativamente all'esecuzione del Servizio Pulizie, gli operatori economici dovranno dimostrare l'iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle imprese artigiane (a seconda dei casi) nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 274/1997, **in fascia c)** o superiore
- (iv) di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;

7.2. In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o consorzio stabile, i requisiti previsti dal punto 7.1 che precede devono essere posseduti da ciascun operatore economico interessato.

8. Requisiti di capacità economico-finanziaria

8.1. Al fine di dimostrare il possesso di adeguata capacità economico-finanziaria per il Servizio Pulizie, i concorrenti dovranno presentare dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati attestanti la capacità economico-finanziaria dell'impresa ad assumere impegni dell'entità dei servizi oggetto della procedura, conformemente all'Allegato XVII del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui non fosse possibile la presentazione delle dichiarazioni di anzidette per ragioni oggettive, da indicare da parte dell'operatore economico in sede di domanda di partecipazione, quest'ultimo potrà comprovare il possesso della capacità economico-finanziaria secondo una delle altre modalità indicate dall'art. 83 e Allegato XVII-Parte I, del D. Lgs. n. 50/2016.

8.2. Al fine di dimostrare il possesso di adeguata capacità economico-finanziaria per gli Altri Servizi, i concorrenti dovranno presentare dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati attestanti la capacità economico-finanziaria dell'impresa ad assumere impegni dell'entità dei servizi oggetto della procedura, conformemente all'Allegato XVII del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui non fosse possibile la presentazione delle dichiarazioni di anzidette per ragioni oggettive, da indicare da parte dell'operatore economico in sede di domanda di partecipazione, quest'ultimo potrà comprovare il possesso della capacità economico-finanziaria secondo una delle altre modalità indicate dall'art. 83 e Allegato XVII-Parte I, del D. Lgs. n. 50/2016.

8.3. Nel caso di partecipazione alla gara in raggruppamento orizzontale (si rammenta che per raggruppamento orizzontale si intende il raggruppamento nel quale tutti gli operatori economici che lo compongono svolgono una parte di tutto l'Appalto), con riferimento al requisito di cui al punto 8.1, il requisito di capacità in questione dovrà essere dimostrato tenendo conto della parte di appalto svolta da ciascun operatore economico. In tal caso, le attestazioni del mandatario, a norma dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 dovranno

dimostrare la propria capacità economico finanziaria per una quota di attività in misura maggioritaria rispetto agli operatori mandanti. Rispetto al possesso delle due attestazioni bancarie di cui al punto 8.2, sempre in caso di raggruppamento orizzontale, il requisito di capacità in questione dovrà essere dimostrato tenendo conto della parte di appalto svolta da ciascun operatore economico. In tal caso, le attestazioni del mandatario, a norma dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 dovranno dimostrare la propria capacità economico finanziaria per una quota di attività in misura maggioritaria rispetto agli operatori mandanti.

8.4. Nel caso di partecipazione in raggruppamento verticale, i requisiti di cui al punto 8.1 dovranno essere posseduti dall'operatore economico mandatario, mentre i requisiti di cui al punto 8.2 dovranno essere posseduti dall'operatore economico mandante.

8.5. Nel caso di **raggruppamento temporaneo misto**, si applica quanto indicato al punto 8.3 in relazione al subraggruppamento orizzontale relativo al Servizio Pulizia e/o agli Altri Servizi e il punto 8.4, con riferimento al raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

8.6. Nel caso partecipazione alla gara di consorzi ordinari, si applicano i punti da 8.1 a 8.3.

8.7. Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili, si applica l'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016. Di conseguenza, i requisiti di cui al punto 8.1 e 8.2 possono essere dimostrati direttamente dal consorzio stabile, oppure attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dell'Appalto.

8.8. Resta inteso che nel caso di partecipazione di concorrente singolo o di A.T.I. orizzontale è ammessa la presentazione (da parte di ogni impresa raggruppata in caso di A.T.I.) unicamente di n. 2 dichiarazioni bancarie che attestino la capacità economico finanziaria del concorrente con riguardo sia ai servizi di pulizia che agli altri servizi;

9. Requisiti di capacità tecnica

9.1. Gli operatori economici interessati alla presente procedura di gara dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica:

- (i) con riferimento al Servizio Pulizia, aver svolto con esito positivo, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, servizi di pulizia analoghi, per importo complessivo non inferiore ad Euro 300.000,00=
- (ii) con riferimento agli Altri Servizi, aver svolto nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, attività di gestione o di un canile pubblico/privato con capienza non inferiore a 40 cani o attività di volontariato, compiutamente formalizzata e documentabile, finalizzata alla cura degli animali in almeno un canile pubblico/privato con capienza non inferiore a 40 cani.
- (iii) essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata per il settore pulizie;
- (iv) essere in possesso di certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 rilasciata per il settore pulizie;
- (v) possedere l'organico minimo composto dalle professionalità indicate nella tabella allegata al capitolato di gara.

9.2. Nel caso di partecipazione in raggruppamento orizzontale:

- (a) i requisiti indicati al punto 9.1 (i), 9.1 (ii) 9.1 (v) dovranno essere posseduti e spesi nell'ambito della presente procedura di gara in misura maggioritaria dall'operatore economico indicato come mandatario;
- (b) i requisiti di cui ai punti 9.1(iii), 9.1(iv) dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico componente il raggruppamento;

9.3. Nel caso di raggruppamento verticale:

- (a) la mandataria dovrà dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ai punti 9.1 (i), 9.1(iii), 9.1(iv), 9.1(v) e per le prestazioni riguardanti il Servizio Pulizia;
- (b) la/le mandanti, i requisiti richiesti ai punti 9.1 (ii) e (v) per le prestazioni riguardanti gli Altri Servizi.

9.4. Nel caso di raggruppamento temporaneo misto, si applica quanto indicato al punto 9.2 in relazione al subraggruppamento orizzontale relativo al Servizio Pulizia e/o agli Altri Servizi e il punto 9.3, con riferimento al raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

9.5. Nel caso partecipazione alla gara di consorzi ordinari, si applicano il punto 9.2 e il punto 9.3

9.6. Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili, si applica l'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016. Di conseguenza, i requisiti di cui ai punti 9.1 possono essere dimostrati direttamente dal consorzio stabile, oppure attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dell'Appalto (c.d. cumulo alla rinfusa).

10. Avvalimento

È ammesso l'istituto dell'avvalimento. In tal caso, per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la documentazione e le dichiarazioni previste dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. Si applicano i limiti all'utilizzo di tale istituto previsti da detta norma. Tenuto conto di quanto affermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7037/2020, non è suscettibile di avvalimento l'iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle imprese artigiane (a seconda dei casi) nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 274/1997, trattandosi di requisito di idoneità professionale

11. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente essere registrati al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara.

12. Subappalto

12.1 La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. V, con la sentenza emessa in data 26 settembre 2019, nella causa C-63/18, ha affermato l'anomalia della disposizione dall'art. 105

del D.Lgs. n. 50/2016 che limita il ricorso al subappalto applicandovi indiscriminatamente un tetto massimo (allo stato, per effetto del D.L. n. 32/2019, pari al 40% del valore del contratto). Si evidenzia che le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno efficacia *erga omnes* ed implicano, per le autorità giudiziarie e per quelle amministrative di uno Stato membro, il divieto di applicare il regime legale interno dichiarato incompatibile con la disciplina comunitaria (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 2 marzo 2005, n. 4466; Corte Costituzionale, 11 luglio 1989 n. 389; Corte Costituzionale 23 aprile 1985 n. 113; CGUE C-101/91). Tale impostazione è stata di recente ribadita dalla stessa Corte di Giustizia che ha affermato che *“come stabilito in più occasioni dalla Corte, tale obbligo di disapplicare una disposizione nazionale contraria al diritto dell'Unione incombe non solo sui giudici nazionali, ma anche su tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell'ambito delle rispettive competenze, il diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 1989, Costanzo, 103/88, EU:C:1989:256, punto 31; del 9 settembre 2003, CIF, C-198/01, EU:C:2003:430, punto 49; del 12 gennaio 2010, Petersen, C-341/08, EU:C:2010:4, punto 80, e del 14 settembre 2017, The Trustees of the BT Pension Scheme, C-628/15, EU:C:2017:687, punto 54).* La Corte di Giustizia tuttavia, al punto n. 40 della propria decisione del 26 settembre 2019, ha valutato la contrarietà alla disciplina comunitaria del divieto di subappalto oltre la soglia prevista dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto non consente alle amministrazioni di svolgere opportune valutazioni caso per caso. Ne consegue che una limitazione al subappalto sembra possibile.

12.2 Alla luce di quanto segnalato al precedente punto 12.1, il subappalto è ammesso per tutte le prestazioni dell'Appalto oggetto del presente contratto, per una quota del 40% del valore del servizio, dato che tale parametro è stato ritenuto dalla giurisprudenza in linea con la disciplina comunitaria (TAR Lazio, sentenza n. 4183/2020).

12.3 Nel caso in cui gli operatori economici concorrenti intendano far ricorso al subappalto, secondo i limiti indicati dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e fermo restando quanto sopra previsto, dovranno indicare nel DGUE i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. In assenza di tale indicazione, il subappalto, in fase esecutiva non potrà essere autorizzato e, qualora riguardi attività che non può essere svolta dal concorrente in ragione di quanto gli è consentito in base alla propria struttura (atto costitutivo e statuto), determinerà l'esclusione del concorrente in quanto l'offerta non potrebbe che essere considerata parziale.

12.4 Per ragioni di immediata chiarezza ed al fine di consentire un più ordinato svolgimento della procedura, si chiede agli operatori economici di voler indicare (se del caso con apposita dichiarazione oppure nel DGUE, come specificazione rispetto alle attività che si intendono subappaltare) anche l'intenzione di voler affidare le attività indicate al punto 12.3 a soggetto terzo, specificando la data (anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara) di stipula del contratto con detto soggetto terzo.

13. Garanzia provvisoria

13.1 Trattandosi di appalto di valore superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 per gli appalti di servizi e tenuto conto che l'art. 2 del D.L. n. 76/2020 non pone deroghe al riguardo, l'offerta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato dell'affidamento.

13.2 Si applicano le riduzioni del valore della garanzia provvisoria disciplinate dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. In tali casi, il concorrente è tenuto a dichiarare in sede di domanda di partecipazione il possesso dei titoli per beneficiare delle relative riduzioni, nonché a documentarne il possesso.

13.3 Unitamente alla garanzia provvisoria, qualunque sia la forma prescelta dall'operatore economico partecipante, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, contenente l'impegno a rilasciare a richiesta del concorrente, in caso di aggiudicazione, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e al rilascio della cauzione di cui al successivo punto 16. Tale previsione non si applica, in virtù dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, alle micro, piccole e medie imprese o ai raggruppamenti e consorzi ordinari costituiti solo da micro, piccole e medie imprese.

13.4 Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

13.5 La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

13.6 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- (i) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- (ii) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato o aziende autorizzate;
- (iii) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

13.7 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

13.8 In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- (i) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- (ii) se del caso, essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, al solo consorzio;
- (iii) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- (iv) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

13.9 La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- (i) in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000;
- (ii) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- (iii) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale.

13.10 In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

13.11 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

13.12 In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- (i) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs. n. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- (ii) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

13.13 Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

13.14 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta**. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

13.15 È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

13.16 Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13.17 Nel caso in cui la procedura di gara dovesse avere durata superiore a quella prevista per la vincolatività dell'offerta (180 giorni), verrà richiesta un'estensione della garanzia oggetto del presente punto 13.

14. Garanzia definitiva

14.1 L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, salve le maggiorazioni previste dal citato art. 103. L'importo della garanzia definitiva può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, sussistendone i presupposti ivi previsti. In particolare, si ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n.

56/2017 all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, la riduzione al 50% della garanzia definitiva opera automaticamente per gli operatori economici che hanno le caratteristiche di micro, piccola e media impresa (a tal fine, si rimanda alla definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. aa), del D. Lgs. n. 50/2016).

14.2 La garanzia definitiva è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

14.3 La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'appaltatore avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

14.4 Si applica l'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

15. Copertura assicurativa

L'operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa, secondo quanto previsto al punto 15 del Capitolato. Tali oneri restano a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

16. Validità delle offerte

Gli operatori economici interessati sono vincolati a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, indicato al successivo punto 18. Nel caso in cui la procedura di gara dovesse avere durata maggiore, potrà essere richiesta ai concorrenti di confermare la vincolatività della loro offerta per un periodo di tempo ulteriore.

17. Sopralluogo

17.1 Il sopralluogo nei luoghi di esecuzione dell'appalto è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Tale visita avverrà nel rispetto anche delle disposizioni vigenti in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

17.2 Il sopralluogo può essere effettuato previa richiesta da inviare all'indirizzo PEC all'indirizzo di cui al punto 3.1 e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

17.3 La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre il termine ultimo del 29/03/2021.

17.4 Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno n. 1 giorno di anticipo.

17.5 Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale o da procuratore in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

17.6 La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

17.7 In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale o procuratore di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

17.8 In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale o procuratore di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando /consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

17.9 In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

18. Termine e modalità di presentazione delle offerte

18.1 L'offerta, pena l'esclusione, dovrà pervenire **entro il termine perentorio del giorno 12/04/2021 alle ore 12,00.**

18.2 La procedura di gara è gestita utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica SINTEL di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere all'indirizzo www.ariaspa.it.

18.3 Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazione SINTEL (nel seguito indicata come "piattaforma"). Per le indicazioni relative al funzionamento, all'accesso ed all'utilizzo della piattaforma si rinvia alla documentazione presente all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/strumenti-di-supporto>.

18.4 Si raccomanda un'attenta lettura dei manuali dedicati agli operatori economici, in particolare "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL" e "Manuale per la partecipazione alle gare" allo scopo di inviare l'offerta in modo completo e tempestivo, evitando i rischi connessi agli aspetti tecnico-procedurali; i manuali citati costituiscono parte integrante della documentazione che disciplina la presente procedura di gara. Ulteriori indicazioni operative derivano dalle risposte alle domande frequenti, consultabili all'indirizzo

all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/strumenti-di-supporto> .

18.5 Si precisa che l'offerta viene inviata validamente **solo dopo il completamento di tutti gli step** che formano il percorso guidato "Invio dell'offerta ad una procedura", **pertanto si raccomanda di accedere tempestivamente al tale percorso verificando i contenuti e le modalità di inserimento della documentazione**, e di procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo, **evitando l'imminenza dello scadere del termine**.

18.6 Si raccomanda altresì, **per gli operatori interessati non registrati alla Piattaforma SINTEL**, di **provvedere con adeguato anticipo alla registrazione**, posto i tempi di evasione delle richieste di registrazione non dipendono né dalla stazione appaltante, né dalla Centrale di Committenza.

18.7 Ciascuna offerta dovrà essere composta dalle seguenti tre buste telematiche:

- Documentazione amministrativa (step 1);
- Offerta Tecnica (step 2);
- Offerta Economica (step 3).

19. Contenuto della busta Documentazione amministrativa

19.1 Gli operatori economici partecipanti alla procedura dovranno inserire, nella busta Documentazione Amministrativa la seguente documentazione:

- (i) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante, presentata secondo quanto indicato nel modello denominato MODULO 1, allegato al presente Disciplinare. L'utilizzo di tale modello non è vincolante per gli operatori economici. Nel caso di non utilizzo di detto modello, la domanda di partecipazione dovrà comunque contenere tutte le informazioni e dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, integrative del DGUE di seguito indicate:
- a) dichiarazione, a completamento del modello DGUE, in ordine all'assenza di ipotesi di grave errore professionale di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) dichiarazione, a completamento del modello DGUE, che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate nell'ambito della presente procedura di gara sono veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis del D. Lgs. n. 50/2016);
 - c) dichiarazione, a completamento del modello DGUE, di non aver alcuna iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lett. f-ter del D. Lgs. n. 50/2016);
 - d) dichiarazione, a completamento del modello DGUE, di essere consapevole che conduce all'esclusione dalla gara la circostanza che la stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che l'operatore economico non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o

del quarto periodo del comma 4 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Si precisa che l'esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 76/2020);

- e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
- f) di aver effettuato sopralluogo prima della presentazione dell'offerta nel rispetto del punto 17 che precede;
- g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente Disciplinare, nel Capitolato e in tutti gli atti posti in gara;
- h) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
- i) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'affidamento e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- j) di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione messa a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- k) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.

Si precisa che la domanda di partecipazione, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituenti, dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, i concorrenti dovranno presentare copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza un operatore economico qualificato come mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso di consorzio ordinario già costituito, dovrà essere presentata copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto.

In caso di consorzi stabili, la domanda di partecipazione deve essere presentata dal consorzio e dalla consorziata indicata come esecutrice del servizio.

- (ii) Documento di Gara Unico Europeo relativo a tutti i soggetti partecipanti e componenti i diversi operatori plurisoggettivi, per la cui compilazione dovranno seguirsi le direttive

impartite dal MIT collegandosi al sito <https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/05/10/documento-gara-unico-europeo-procedure-compilazione-digitale>;

- (iii) nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti costituenti, apposita dichiarazione che contenga l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo, il rispetto della disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese costituenti. A tale fine, può essere fatto riferimento al modello denominato MODULO 2, allegato al presente Disciplinare. Resta inteso che l'utilizzo di detto modello non è vincolante per gli operatori economici;
 - (iv) in caso di consorzi ordinari costituenti, apposita dichiarazione che contenga l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il consorzio. Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese costituenti. A tale fine, può essere fatto riferimento al modello denominato MODULO 2, allegato al presente Disciplinare. Resta inteso che l'utilizzo di detto modello non è vincolante per gli operatori economici.
 - (v) eventuale procura, in copia autentica, nel caso in cui la presentazione dell'offerta avvenga da parte di procuratori;
 - (vi) eventuale documentazione, conforme a quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa ad eventuale ricorso all'avvalimento da parte del concorrente;
 - (vii) PassOE rilasciato dal sistema AVCpass e attestazione di pagamento della tassa di gara;
 - (viii) garanzia provvisoria di cui al punto 13 che precede e impegno al rilascio della garanzia definitiva di cui al punto 13.3;
 - (ix) documentazione attestante il possesso delle certificazioni di qualità e/o altro previste dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, indicate al punto 9.1 iii), iv) e v) del presente disciplinare;
 - (x) Dichiarazioni bancarie: allegare le 2 dichiarazioni bancarie di cui al punto 8.2 del presente disciplinare;
 - (xi) Imposta di bollo: l'imposta di bollo nella misura di € 16,00 dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>. Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione Amministrativa. L'imposta di bollo, deve riportare il riferimento al CIG di gara, (al campo 10 del modello F23 inserire anno e CIG, al campo 12 descrizione - imposta di bollo- codice ufficio TPL – codice tributo 456T)
- 19.2** Nel caso in cui vi fosse una situazione di controllo di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico offerente dovrà inserire nella busta

documentazione amministrativa, in aggiunta alle dichiarazioni e alla documentazione sopra indica, anche ulteriore documentazione, da denominare “Situazione di Controllo”, contenente la documentazione e informazioni utili a dimostrare che l’eventuale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.

19.3 Si ricorda che le dichiarazioni rese attraverso file originali digitali o attraverso scansioni di documenti cartacei devono essere (questi ultimi oltre che muniti di dichiarazione di conformità all’originale) in formato .pdf, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e completate da almeno una copia del documento di identità del sottoscrittore. Si segnala che la Piattaforma SINTEL accetta sia firme PAdES, sia firme CAdES. Non saranno accettate, e quindi considerate come non apposte, firme apposte con altre modalità. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va inserita, come sopra ricordato, la relativa procura.

In caso di R.T.I. o consorzio NON ancora costituiti tutti i documenti facenti parte della documentazione amministrativa dovranno essere firmati, a pena di esclusione, da tutti i legali Rappresentanti degli Operatori Economici facenti parte dell’R.T.I. o del Consorzio costituendo.

19.4 A pena di esclusione, la documentazione amministrativa non deve contenere alcun elemento che direttamente od indirettamente riveli contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica.

20. Contenuto della busta Offerta Tecnica

20.1 Nella busta Offerta Tecnica dovranno essere inseriti i documenti relativi all’offerta tecnica. L’offerta tecnica dovrà contenere gli elementi di seguito indicati, necessari ai fini della valutazione secondo i criteri di cui al successivo punto 23.3 del presente disciplinare.

Al fine di agevolare l’esame dell’offerta tecnica, si invitano i concorrenti a strutturare la propria relazione seguendo l’ordine dei criteri di valutazione indicato al punto 23.3 del presente Disciplinare.

20.2 Si invitano i concorrenti ad evitare indicazioni eccessive, sovrabbondanti o materiale informativo circa la struttura e la storia dell’operatore economico, in quanto non oggetto di valutazione.

20.3 Qualora nella documentazione predetta vi fossero indicazioni atte a consentire, seppur indirettamente, l’individuazione di elementi di carattere economico, che devono essere oggetto solo ed esclusivamente della documentazione di cui all’Offerta Economica **concorrente sarà immediatamente escluso dalla gara.** In particolare, l’eventuale computo metrico connesso a miglorie proposte non dovrà contenere alcun valore economico, pena appunto l’esclusione.

20.4 Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d’impresa costituendi, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d’impresa.

20.5 A norma dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 nel comporre la propria offerta tecnica i concorrenti dovranno includere nell’Offerta Tecnica apposita dichiarazione contenente:

- (i) le parti specifiche dell'offerta che sono espressione di segreti tecnici e commerciali e, per questo, da considerare sottratte all'accesso agli atti;
- (ii) le ragioni da cui emerga che le parti dell'offerta tecnica individuate a norma del punto 20.5(i) che precede, sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali.

20.6 Si richiama l'attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto 20.6, in quanto ove non fosse presentata ovvero, pur qualora presentata, si riferisse all'intera offerta tecnica senza adeguata e compiuta motivazione, l'offerta tecnica potrà essere oggetto di integrale ostensione a norma dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, senza che la Stazione Appaltante debba inoltrare alcun ulteriore avviso o comunicazione.

20.7 Nella busta tecnica dovrà essere inserito anche il piano di riassorbimento del personale di cui al punto 2.6 del presente disciplinare: alla luce di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 13/2019, i concorrenti dovranno presentare un piano di assorbimento (che tenga conto delle attività oggetto di affidamento e l'organizzazione del concorrente), funzionale ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa (come parametro di riferimento si consideri la media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento) e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). Ai fini della strutturazione del piano di riassorbimento, si riportano nell'Allegato al capitolato i dati relativi al personale del gestore uscente (numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro. **Come indicato da ANAC nelle Linee Guida n. 13/2019, il piano di riassorbimento non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.**

21. Contenuto della busta Offerta Economica

21.1 Nella busta telematica relativa all'Offerta Economica deve essere inserita l'offerta economica. A tal fine, all'interno della Piattaforma SINTEL dovranno essere inseriti, nell'apposita schermata generata dal sistema, i seguenti dati:

- (i) campo "Offerta economica": indicazione del ribasso offerto rispetto all'importo complessivo a base di gara di cui all'art. 2.3 del disciplinare di gara.
- (ii) campo "di cui costi del personale": il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
- (iii) campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" il valore dei costi afferenti l'attività di impresa ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
- (iv) campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza": il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze, pari ad Euro 1.540,00=.

21.2 Al termine di tutti gli inserimenti, al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma SINTEL genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti.

L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. Anche l'offerta economica dovrà essere strutturata in file in formato .pdf e la relativa sottoscrizione digitale dovrà avvenire con firme PAdES

o firme CADES, in quanto formati accettati dalla piattaforma SINTEL. Non saranno accettate, e quindi considerate come non apposte, firme digitali effettuate con altre modalità.

È necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in SINTEL del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nel "Manuale di supporto all'utilizzo di SINTEL per Operatori Economici", scaricabile gratuitamente all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali> o all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/strumenti-di-supporto>

21.3 Si ricorda che in caso di **raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d'impresa costituenti**, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa.

21.4 Si richiama l'attenzione degli operatori anche rispetto all'indicazione del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendali. Secondo infatti i più recenti orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato e del Consiglio di Giustizia Amministrativa, tale parametri **non possono essere oggetto di soccorso istruttorio**.

22. Commissione giudicatrice

22.1 Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate da una Commissione costituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 da un numero pari a 3 componenti e nominata dalla Stazione appaltante tra soggetti dotati di competenza nella materia oggetto della presente procedura. I Commissari saranno nominati successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte e tra soggetti esperti ai sensi del vigente "Regolamento transitorio – stante la sospensione dell'art. 77 comma 3 del DLGS n. 50/2016 - per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa gestite dalla Centrale di Committenza". Il Presidente della Commissione sarà sorteggiato tra i Commissari individuati, a norma dell'art. 77, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

22.2 I nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice, nonché i curricula dei Commissari, verranno resi pubblici attraverso pubblicazione sul sito web della Appaltante Centrale di Committenza.

22.3 L'atto di nomina della Commissione giudicatrice da parte della Stazione Appaltante verrà assunto, previa acquisizione da parte dei commissari e del presidente della dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione.

23. Criteri di valutazione delle offerte

23.1 L'aggiudicazione sarà effettuata mediante l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per l'assegnazione dei punteggi si applicherà la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) è il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta oggetto di valutazione;

n è il numero totale dei punteggi, di cui al successivo punto 23.3, attribuiti a ciascuna offerta;

W_i è il punteggio indicato alla tabella di cui al punto 23.3 con riguardo a ciascuna voce di valutazione dell'offerta, da moltiplicare per il coefficiente di valutazione V(a)_i;

V(a)_i è il coefficiente di valutazione determinato secondo quanto previsto al punto 23.4 che segue.

23.2 Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo C(a), fatta salva la verifica di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

23.3 L'attribuzione ad ogni singola offerta dei punteggi previsti avverrà secondo i criteri di cui alla tabella che segue.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

offerta tecnica 70

offerta economica 30

TOTALE 100

| Criteri di valutazione | Sub-criteri | Sub-punteggio | Punteggio massimo |
|--|--|---------------|-------------------|
| Organizzazione generale del servizio | Piano delle attività giornaliere, orario di servizio giornaliero e settimanale eventualmente migliorativo rispetto a quello indicato nel capitolato e relativa articolazione; specificazione delle modalità di gestione e servizio di reperibilità. | 25 | 40 |
| | Procedure, protocolli e periodicità di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione che saranno adottati dall'affidatario, sia in via preventiva ordinaria, che in caso di eccezionalità, sia nei confronti degli animali che degli ambienti. | 10 | |
| | Procedure e periodicità taglio erba zone antistanti i canili e per sgambamento. | 5 | |
| Qualità del servizio pulizia e dei prodotti per l'igiene | Rispetto, nell'approvvigionamento ed utilizzo di prodotti per pulizia ed igiene, dei criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. 24/05/2012 e smi. | | 10 |

| | | | |
|---|--|--|----|
| Proposte migliorative | Progetto migliorativo del servizio, con particolare riferimento all'incremento dei servizi offerti rispetto a quelli previsti dal capitolato, purché inerenti l'oggetto dell'appalto.. | | 20 |
| Ribasso percentuale sul prezzo a base di gara | | | 30 |

23.4 I coefficienti V(a)i relativamente ai criteri di valutazione di carattere qualitativo saranno determinati, per ciascun criterio o sub-criterio, con il seguente metodo:

- (i) ogni commissario attribuirà un coefficiente variabile tra zero ed uno;
- (ii) una volta attribuiti i singoli coefficienti, la commissione stabilirà la media, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
- (iii) ottenute le medie la commissione moltiplicherà le stesse per i sub-punteggi della tabella che precede, con riferimento ad ogni criterio ottenendo il relativo punteggio. Anche in tal caso, eventuali arrotondamenti saranno effettuati alla seconda cifra decimale.

A tale proposito, i Commissari, nella propria valutazione discrezionale, utilizzeranno il seguente metodo di valutazione, tenendo conto delle risultanze dell'analisi dei singoli atti dell'offerta se rispondenti o meno alle finalità ed ai parametri sopra indicati:

- 0 gravemente insufficiente;
- 0,1 insufficiente;
- 0,2 molto scarso;
- 0,3 scarso;
- 0,4 mediocre;
- 0,5 sufficiente;
- 0,6 discreto;
- 0,7 buono;
- 0,8 molto buono;
- 0,9 ottimo;
- 1,0 eccellente.

Per ragioni di chiarezza, ed essendo questa una facoltà dell'Amministrazione, non verrà effettuata alcuna riparametrazione.

Rispetto all'elemento prezzo, il coefficiente verrà determinato applicando la formula matematica di seguito riportata

R_i/R_m dove:

R_i = ribasso percentuale offerto del concorrente i-esimo;

R_m = miglior ribasso percentuale offerto.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà quindi utilizzata la seguente formula:

$$P_i = W_i \times (R_i/R_m)^{0,3}$$

Dove:

P_i = punteggio assegnato al concorrente i-esimo;

W_i = punteggio previsto all'ultimo punto della tabella di cui al punto 22.3.

Al riguardo, si opererà l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

23.5 Si precisa che, in considerazione della delicatezza dell'appalto, le offerte formulate che non raggiungeranno un punteggio di almeno 42 punti ad esito della valutazione delle offerte tecniche saranno escluse dalla gara e non si procederà quindi alla valutazione delle offerte economiche.

24. Procedura di aggiudicazione e proposta di aggiudicazione

24.1 Il RUP procederà in data **13/04/2021** alle ore 10,00 presso la Sala Giunta del Comune di Garlasco – Piazza Repubblica, 11 - 27026, all'apertura dei plichi telematici pervenuti all'esame della documentazione contenuta nella "Busta Amministrativa" e all'ammissione dei concorrenti, che potrà avvenire con riserva in caso di necessità di verifiche sulle dichiarazioni rese o nel caso di soccorso istruttorio. Tenuto conto della notoria evoluzione epidemiologica del virus Covid-19 e dei provvedimenti assunti dal Governo che tendono ad incrementare il distanziamento sociale, la partecipazione dei concorrenti è consentita in modalità telematica da remoto mediante diretta streaming o videoconferenza, le cui modalità tecniche di accesso verranno comunicate mediante pubblicazione di apposito avviso sul portale Sintel, nella sezione documentazione di gara della procedura, entro le ore 12 del 09/12/2020. Tale seduta pubblica telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti, attraverso apposito avviso pubblicato almeno 1 giorno prima della data fissata sulla piattaforma telematica accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura. La pubblicazione dell'avviso avrà valore di notifica agli effetti di legge. In caso di comunicazioni urgenti, verrà inviata apposita comunicazione riservata a ciascun concorrente, avvalendosi della apposita funzionalità disponibile sulla piattaforma. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le modalità anzidette. Il RUP procederà, nella prima seduta ad aprire la busta digitale contenente la documentazione amministrativa di ciascun concorrente, a visualizzare e dare e prendere atto dell'elenco della documentazione amministrativa presentata. Successivamente in seduta riservata il RUP procederà:

- ad esaminare il contenuto della singola documentazione amministrativa presentata dai concorrenti di cui al rispettivo elenco visionato nella prima seduta e redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 e redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, conseguentemente si provvederà agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Le offerte inviate dai concorrenti sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici denominati "buste telematiche" sulla Piattaforma Sintel, inaccessibili fino alla scadenza per la presentazione delle stesse, e successivamente accessibile esclusivamente dietro digitazione sulla piattaforma di password criptata conosciuta dal solo RUP e a sua cura custodita.

La Cdc, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta opportune modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP, che prevedono che le offerte tecniche e quelle economiche saranno visibili dalla piattaforma solo a conclusione della fase di verifica delle fasi precedenti.

24.2 Concluso l'esame della documentazione contenuta nelle "Busta A - Amministrativa" verrà convocata un'ulteriore seduta pubblica telematica da remoto mediante diretta streaming o videoconferenza, le cui modalità tecniche di accesso verranno comunicate mediante pubblicazione di apposito avviso sul portale Sintel, nella sezione documentazione di gara della procedura, almeno 1 giorno prima, in cui il RUP renderà noto l'elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi; successivamente, la Commissione, alla presenza del RUP, procederà sempre in seduta pubblica telematica, all'apertura della "Busta B - Tecnica" di ogni offerente ammesso e ad accertare la conformità alla *lexspecialis* di gara della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica presentata, restando esclusa ogni valutazione sul contenuto e ogni facoltà dei presenti alla seduta di prendere visione del contenuto della suddetta documentazione.

24.3 Successivamente, le "Buste Tecniche" saranno messe a disposizione della Commissione di gara ai fini della valutazione, in seduta riservata, delle offerte tecniche presentate. In una o più sedute riservate, la Commissione valuterà nel merito le offerte tecniche presentate dai soggetti ammessi e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al presente Disciplinare di gara.

24.4 Successivamente, in seduta pubblica telematica da remoto mediante diretta streaming o videoconferenza, le cui modalità tecniche di accesso verranno comunicate mediante pubblicazione di apposito avviso sul portale Sintel, nella sezione documentazione di gara della procedura, almeno 1 giorno prima, la Commissione, alla presenza del RUP, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e disporrà l'esclusione di quelle offerte che non avranno raggiunto la soglia minima di punteggio pari a 48 punti. Dopodiché, la Commissione, alla presenza del RUP, procederà all'apertura della "Busta C Economica" e, data lettura delle offerte economiche, verrà predisposta la graduatoria complessiva. Nel caso in cui l'offerta migliore non presentasse profili di sospetta anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione individuerà l'offerta migliore, nella suddetta seduta pubblica, e rimetterà gli atti al RUP per la proposta di aggiudicazione. Nel caso in cui invece l'offerta migliore dovesse essere sottoposta al procedimento di verifica di anomalia, la seduta di gara verrà chiusa e gli atti di gara saranno rimessi al RUP per lo svolgimento della verifica di anomalia sarà effettuato con il supporto della Commissione giudicatrice. Conclusa tale verifica, in ulteriore e successiva seduta pubblica, sarà confermata la migliore offerta risultante dalla graduatoria e il RUP disporrà la proposta di aggiudicazione ovvero sarà disposta l'esclusione dell'offerta migliore ove quest'ultima, all'esito del suddetto procedimento di verifica, non risultasse congrua. In quest'ultima ipotesi, si procederà con riferimento all'offerta giunta seconda in graduatoria secondo quanto sopra indicato.

La soglia di anomalia verrà calcolata qualora dovessero giungere almeno 3 offerte valide. Qualora ciò non avvenisse, potrà comunque essere attivata la verifica di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016.

24.5 Verrà in ogni momento disposta l'esclusione in caso di:

- (i) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- (i) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

25. Aggiudicazione e stipula del contratto

25.1 Conseguentemente a quanto descritto al punto precedente, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione.

25.2 L'organo competente di ASMV, verificato quanto di competenza, procederà all'aggiudicazione della procedura di gara.

25.3 Il contratto, salvo il periodo di *stand still* previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà stipulato entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.

26. Soccorso istruttorio

26.1 Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione o del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa alla regolarizzazione.

26.2 In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

26.3 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

26.4 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

27. Chiarimenti

27.1 Potranno essere presentate richieste di **chiarimenti entro le ore 12.00 del giorno 06/04/2021 unicamente tramite piattaforma SINTEL.**

27.2 Le risposte ai quesiti saranno pubblicate, in forma anonima, mediante la piattaforma SINTEL, entro il termine ultimo di sei giorni prima dalla data di presentazione delle offerte, in conformità a quanto stabilito dall'art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

28. Documentazione di gara

La documentazione di gara è disponibile sul profilo di ASMV, della Centrale di committenza (ai rispettivi siti web indicati al punto 3 che precede) e sulla Piattaforma SINTEL.

29. Controversie

Qualsiasi controversia relativa alla presente procedura di gara è devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, ex art. 119 e 120 cod. proc. amm..

30. Ulteriori disposizioni

30.1 Tutti i documenti presentati, a pena di esclusione, dovranno essere predisposti in conformità al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. La sottoscrizione dei documenti dovrà avvenire da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o dal soggetto dichiarante qualora diverso dal legale rappresentante o dall'amministratore munito di potere di rappresentanza.

30.2 La verifica delle dichiarazioni rese verrà effettuata tramite AVCpass.

30.3 La presente procedura **non è soggetta** all'obbligo di contribuzione in favore di ANAC. L'importo del contributo, in quanto sospeso sino al 31 dicembre 2020.

30.4 La Stazione Appaltante può richiedere, fatto salvo il principio della par condicio, chiarimenti ed integrazioni alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati con dichiarazioni sostitutive. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, si procederà, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, alla revoca degli atti eventualmente già adottati.

30.5 Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.

30.6 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.

30.7 Il contratto potrà non essere aggiudicato all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso in cui l'offerta non soddisfi gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

30.8 Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda potrà decidere di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

30.9 L'aggiudicatario sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010.

30.10 L'avvio del servizio potrà essere disposto anche in pendenza delle verifiche sui requisiti dell'aggiudicatario, a norma dell'art. 8 del D.L. n. 76/2020.

30.11 La stipula del contratto avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

30.12 Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, nei casi di cui al comma 1 di tale norma, ASMV si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario.

30.13 Eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara nonché eventuali informazioni complementari inerenti la gara, oltre che sui siti indicati nel presente Disciplinare, saranno oggetto di pubblicazione con le medesime formalità con cui è stato pubblicato il bando di gara.

30.14 Il Responsabile del Procedimento per la fase di gara è il dott. Fabio Mario Scevola, contattabile ai recapiti di cui al punto 3 del presente disciplinare.

Allegati:

1. MODULO 1: modello domanda di partecipazione;
2. MODULO 2: modello dichiarazione in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituendi;
3. Capitolato Speciale d'Appalto.

* * *

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR)**

ASMV e il Comune di Garlasco tratteranno i dati personali conferiti in occasione della partecipazione alla presente procedura ai sensi del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell'istanza di partecipazione, valutazione dell'offerta ed in ogni caso, avvio/proseguimento/conclusione del relativo procedimento, compresa l'attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell'istanza.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato, anche qualora non si proceda all'aggiudicazione del contratto e, successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell'attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare, del Contitolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare e Contitolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il titolare del trattamento è ASMV, il Responsabile del Trattamento è il dott. Andrea Deplano;
il Cotitolare è il Comune di Garlasco, il Responsabile del Trattamento è il dott. Fabio Mario Scevola.